

RAPPORTO

della Commissione delle Petizioni
sul messaggio 14 febbraio 1973 concernene la domanda di grazia
presentata da Ulisse Bontà, Locarno

(del 22 maggio 1973)

Il Gran Consiglio, in data 10 ottobre, respinse la domanda di grazia presentata da Ulisse Bontà contro la sentenza del 21 giugno 1971 delle Assise correzionali di Bellinzona che revocava la liberazione condizionale concessagli in relazione alla sentenza 19 novembre 1965, con la quale veniva condannato a tre anni e mezzo di reclusione per ripetuto furto, ricettazione e circolazione abusiva.

Non essendo stata accordata la grazia, il Dipartimento di giustizia emanò l'ordine di esecuzione della pena residua e Ulisse Bontà entrò al Penitenziario cantonale il 24 gennaio u.s.

La decisione del Gran Consiglio di respingere la domanda contro la revoca della liberazione condizionale fu per Ulisse Bontà un durissimo colpo; l'istante ritiene di avere motivi fondati per riproporre la domanda, che potrà avere soltanto effetto limitato sulla pena da scontare essendo già in fase di esecuzione.

La nuova domanda si basa sul grave pregiudizio morale, psicologico, nonché materiale che l'esecuzione per intero del residuo di pena inevitabilmente comporterebbe per il Bontà.

Ci consta che il condannato conduceva vita ordinata specialmente dopo il matrimonio e stava reinserendosi nella società, preoccupato di assolvere ai suoi doveri di marito e di padre, dando così prova di onestà e rettitudine.

- Visto ormai che sono trascorsi 8 anni dai fatti che hanno provocato la condanna a 3 anni e mezzo di reclusione, dei quali il Bontà dovrebbe scontare ancora 1 anno e 2 mesi, e ne sono trascorsi 5 da quando il condannato è stato posto in libertà provvisoria;
- tenuto conto che le azioni che hanno provocato i due procedimenti penali durante il periodo di prova non sono gravi — complicità in ricettazione — e che il Bontà ha già scontato in quell'epoca 28 mesi di reclusione ininterrotti, in più 4 mesi, alquanto duri, nelle carceri italiane, in attesa che venisse decisa la domanda di estradizione delle Autorità svizzere per il reato che provocò la sentenza del 25 luglio 1969 (mesi che non hanno potuto essere dedotti come carcere preventivo);
- preso atto che le pene scontate hanno profondamente inciso sulla psiche e sul carattere del Bontà, il quale, trovandosi a una svolta decisiva della sua vita, lascia oggettivamente sperare — come ha dato prova — che le esperienze fatte l'hanno radicalmente mutato e lo tratterranno dal commettere altri reati, si deve pur ammettere che il continuare a subire l'ultima parte della condanna con la pena di reclusione per un fatto che risale al 1964, rappresenta per l'istante un grave pregiudizio, ora che egli, faticosamente superando tutte le prevenzioni sociali esistenti nei suoi confronti stava cercando di ricostruirsi una vita onesta dal profilo etico e morale.

Dobbiamo prendere atto che il Bontà ha ormai lasciato alle sue spalle ambienti e compagnie deleteri e che cambiando domicilio ha cercato di seppellire il passato, deciso a iniziare una nuova vita, cosciente ormai dei suoi nuovi doveri di marito e di padre di due figli, l'uno di 8 anni l'altro 9 mesi.

Certi che, permanendo in carcere, la situazione diventerebbe per il Bontà

sempre più disastrosa e ne risentirebbe profondamente l'intero nucleo familiare : i figli ne porterebbero le inevitabili dolorose conseguenze, la moglie dovrebbe continuare a far capo alla Pubblica Assistenza per far fronte alle spese di sostentamento ;

visto poi che le competenti Autorità, tanto il presidente della Camera criminale, quanto il Procuratore pubblico sopracenerino, nonchè la Commissione delle Petizioni, espressero preavviso favorevole alla concessione della grazia, richiamandosi alla volontà espressa dal legislatore con la modifica del Codice penale svizzero del 18 marzo 1971 (art. 38 cpv. 4), la Commissione delle Petizioni, a maggioranza, preavvisa favorevolmente l'istanza di grazia invocata per la seconda volta dal Bontà e invita gli onorevoli Consiglieri a un clemente ripensamento nell'emettere il loro verdetto nei confronti di questo cittadino.

Per la Commissione delle Petizioni :

R. Genardini, relatore

Bettosini — Calderari — Canevascini F. — Clemente — Mattei —
Pagani L. — Pellandini — Terribilini